

LAVOROdi **BRUNO BRAVI,FRANCESCA BRAVI****Assegno temporaneo per i figli minori: la parola all'Inps**

Con messaggio 22.06.2021, n. 2371 sono state fornite le istruzioni per la misura valida dal 1.07.2021 al 31.12.2021, in attesa dell'attuazione dei decreti relativi all'assegno unico universale.

L'assegno temporaneo è erogato dall'Inps ai **nuclei familiari che non hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare**, in presenza di **figli minori di 18 anni**, inclusi i figli minori adottati e in affidato preadottivo. I requisiti necessari devono essere presenti al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo di fruizione del beneficio. Le **condizioni per l'accesso all'assegno** sono le seguenti: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del 18° anno d'età; essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale; essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità. L'importo mensile spettante è determinato sulla base della tabella allegata al D.L. 79/2021. Nello specifico sono previste una **soglia minima di ISEE di 7.000 euro** fino alla quale gli importi spettano in misura intera, e una soglia massima pari a 50.000 euro, oltre la quale non spetta nulla. Gli importi pieni sono di 167,50 euro per ogni figlio in caso di nuclei fino a 2 figli, e 217,80 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi. Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ogni figlio minore disabile. La domanda deve essere presentata dal genitore richiedente **entro il 31.12.2021**. Si segnala che il messaggio riporta una frase che lascia aperta la strada a dubbi e interpretazioni varie in merito alle modalità di presentazione della domanda in base al numero dei figli; si riporta la frase " *incriminata* " per le valutazioni del caso: " *La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio* ". Si attendono istruzioni e chiarimenti più dettagliati in merito.

Le domande sono presentabili tramite **portale web, contact center o patronato**.

Per le domande presentate **entro il 30.09**, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021, mentre per quelle presentate successivamente al 30.09, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Si fa presente che l'assegno temporaneo è **compatibile** con il **reddito di cittadinanza** e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Sono inoltre compatibili con ulteriori misure per la cui elencazione si fa richiamo al messaggio stesso.